



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL POLITECNICO DI TORINO
CIG 9865512E09
CUI S00518460019202300072**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Michela Gabbiano



Sommario

DEFINIZIONI	4
DEFINIZIONI	4
CAPO I – Natura e oggetto dell'appalto	4
1. <i>Oggetto dell'appalto</i>	4
2. <i>Norme applicabili</i>	4
3. <i>Durata del contratto e opzioni</i>	5
4. <i>Retribuzione del Broker</i>	5
5. <i>Coperture assicurative in essere</i>	6
6. <i>Valore dell'appalto</i>	7
7. <i>Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	8
8. <i>Subappalto</i>	8
Capo 2 – Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e obbligazioni contrattuali	9
9. <i>Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio</i>	9
10. <i>Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante</i>	11
11. <i>Obbligazioni contrattuali</i>	12
12. <i>Eventuali altri servizi</i>	12
Capo 3 – Cauzioni e garanzie	12
13. <i>Cauzione provvisoria</i>	12
14. <i>Cauzione definitiva</i>	12
15. <i>Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario</i>	13
Capo 4 - Termini per l'esecuzione	14
16. <i>Tempi</i>	14
Capo 5 - Oneri e obblighi a carico dei Contraenti	14
17. <i>Obblighi a carico del Politecnico</i>	14
18. <i>Obblighi dell'Affidatario</i>	14
19. <i>Pagamento dei premi assicurativi</i>	15
20. <i>Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	16
21. <i>Posta Elettronica Certificata (PEC)</i>	16
Capo 6 - Norme finali	16
22. <i>Verifica di conformità</i>	16
23. <i>Clausola risolutiva espressa</i>	16
24. <i>Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto</i>	18
25. <i>Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/ SCR-Piemonte</i>	19
26. <i>Esecuzione in danno</i>	19
27. <i>Inadempienze e penali</i>	19
28. <i>Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario</i>	20
29. <i>Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	20
30. <i>Recesso del Politecnico di Torino</i>	20
31. <i>Foro competente</i>	20
32. <i>Riservatezza</i>	20
33. <i>Disciplina in tema di privacy</i>	21



<i>Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali.....</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
34. <i>Spese e oneri fiscali.....</i>	21
35. <i>Responsabile del procedimento.....</i>	22
36. <i>Referente unico del Broker</i>	22
37. <i>Rinvio.....</i>	23



DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- **Capitolato Speciale D'Oneri ovvero C.S.O.:** il presente atto comprensivo di tutti i suoi allegati;
- **“Committente” o “Politecnico” o ancora “Stazione appaltante”:** Politecnico di Torino;
- **“Contraente” o “Affidatario”:** l'operatore economico o gli operatori economici che, essendo risultati aggiudicatari della procedura, hanno stipulato il Contratto con il Politecnico
- **“Contratto”:** il testo contrattuale stipulato tra il Politecnico e il Contraente in conformità allo schema tipo e all'aggiudicazione;
- **“Procedura”:** la presente procedura aperta avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di “Brokeraggio assicurativo per il Politecnico di Torino”;
- **Luogo di esecuzione:** Torino
- **RUP:** Responsabile Unico di Procedimento;
- **DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione appaltante (Responsabile dell'esecuzione del contratto).

CAPO I – Natura e oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi d'Ateneo finalizzata:

- all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi;
- all'assistenza nella predisposizione e gestione di gara delle procedure di selezione del contraente finalizzate all'affidamento di servizi assicurativi;
- al supporto per la verifica e la stipulazione dei contratti assicurativi;
- alla gestione dei contratti assicurativi.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente C.S.O., nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni anche non specificatamente elencate, ma necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto di affidamento.

2. Norme applicabili

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice);
- dalla normativa di settore, e in particolare dal D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;



- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'oneri;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile, nelle parti compatibili, nonché dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

3. Durata del contratto e opzioni

Il contratto ha durata di anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

L'Affidatario si obbliga, ove necessario, a dare avvio all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more delle verifiche dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice per la stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (nel testo convertito dalla L. n. 120/2020) e dall'art. 32 comma 8 del Codice.

Il Politecnico, verificata la qualità delle prestazioni erogate ed accertate le ragioni di convenienza, potrà procedere al rinnovo del contratto per una durata pari a 3 anni, alle medesime condizioni, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. Retribuzione del Broker

Come da consuetudine del mercato di riferimento, le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigioni poste a carico delle compagnie assicuratrici affidatarie dei contratti stipulati dal Politecnico di Torino; pertanto, l'attività di intermediazione assicurativa oggetto di gara non comporta alcun onere a carico dell'Ateneo e la prestazione del broker è da intendersi inglobata nel premio che spetta alla compagnia assicuratrice ai sensi delle condizioni di polizza.

In attuazione della facoltà prevista dall'art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'elemento economico del presente affidamento assume la forma di un costo fisso, costituito dalla provvigione di brokeraggio dovuta dalla compagnia assicuratrice e determinata nella misura fissa del 6% del premio di polizza.

Tale scelta ha tenuto conto di una pluralità di fattori ed in particolare delle seguenti circostanze:

- che la remunerazione del servizio di brokeraggio non è posta a carico diretto dell'Ateneo e che, pertanto, una variazione in diminuzione delle provvigioni non comporterebbe alcun beneficio per le finanze dell'ente;
- che gli elementi essenziali del servizio oggetto di affidamento, data la natura fiduciaria dello stesso, sono la qualità, la professionalità e la competenza dei consulenti, nonché la pronta disponibilità ad intervenire nella gestione delle tematiche e delle problematiche assicurative;
- che un eccessivo contenimento delle provvigioni – lungi dal comportare un risparmio o un vantaggio per l'Ateneo - avrebbe una ricaduta negativa in termini di qualità del servizio prestato e non garantirebbe la partecipazione alla gara dei principali players del mercato



di brokeraggio, favorendo al contrario la concorrenza di operatori minori, la cui condotta particolarmente aggressiva in fase di gara non garantirebbe l'erogazione di servizi di qualità adeguata alle esigenze dell'Ateneo.

La provvigione è stata determinata nella misura del 6% all'esito di un'indagine comparativa delle commissioni per servizi di brokeraggio applicate in 22 atenei italiani, che ha fornito i seguenti dati:

- in 3 occasioni la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno determinare preventivamente il costo fisso del servizio, sulla base di considerazioni analoghe a quelle formulate nei punti precedenti, individuando l'operatore economico affidatario sulla base dei soli elementi qualitativi: in tali casi, la commissione media fissata dalle Stazione Appaltante è risultata essere pari al 5,992%;
- in 5 occasioni tutti gli operatori economici concorrenti hanno presentato offerte economiche identiche, annullando di fatto la concorrenza sotto il profilo economico: in tali casi la commissione media richiesta dagli operatori economici è risultata essere pari al 7,5 %;
- la commissione media applicata dai 22 atenei oggetto dell'indagine, senza operare distinzione tra le modalità scelte per la gara e le offerte presentate degli operatori economici, è risultata essere pari al 6,3%.

Alla luce delle indicazioni emerse dalla citata indagine, si è ritenuto congruo fissare nel 6% la misura della provvigione dovuta al broker dalle compagnie assicuratrici, rilevando inoltre che tale misura risulta identica a quella prevista dal contratto in corso e, pertanto, non altera il calcolo di convenienza economica formulato dalle compagnie assicuratrici al momento della quantificazione del premio effettuata con riferimento alle polizze attualmente in essere.

5. Coperture assicurative in essere

A titolo indicativo, si riportano di seguito i dati relativi alle polizze assicurative stipulate dal Politecnico di Torino, intermedie al momento dell'indizione della presente procedura di gara e rilevanti ai fini del relativo affidamento:

Polizza	Compagnia	Scadenza polizza	Ultimo premio annuo lordo	Premio imponibile	Ultima regolazione premio	Imponibile regolazione premio
All risks	UnipolSai	30.11.2024	€ 178.960,00 (al 30.11.2022)	€ 150.276,15 (al 30.11.2022)	*	*
Infortuni cumulativa	Reale Mutua Assicurazioni (in coassicurazione con UnipolSai)	30.06.2024	€ 195.274,00 (al 30.06.2022)	€ 190.511,21 (al 30.06.2022)	€ 25.849,41 (relativa all'annualità assicurativa 30.06.21-30.06.22)	€ 25.218,93 (relativa all'annualità assicurativa 30.06.21-30.06.22)



Kasko	Lloyd's Insurance Company S.A.	30.06.2024	€ 12.006,94 (al 30.06.2022)	€ 10.578,80 (al 30.06.2022)	€ 2.744,13 (relativa all'annualità ass.30/06/18-30/06/19)	€ 2.417,74 (relativa all'annualità ass.30/06/18-30/06/19)
Responsabilità civile	Reale Mutua Assicurazioni (in coassicurazione con UnipolSai)	30.06.2024	€ 36.480,00 (al 30.06.2022)	€ 29.840,49 (al 30.06.2022)		
Responsabilità civile-patrimoniale	Lloyd's Insurance Company S.A.	30.06.2023	€ 20.293,50 (al 30.06.2022)	€ 16.600,00 (al 30.06.2022)		
Tutela legale Dirigenti	Roland	30.06.2024	€ 475,05 (al 30.06.2022)	€ 391,79 (al 30.06.2022)		
Sanitaria - RSMO	UniSalute S.p.A.	30.11.2023	€ 1.084.600,00 (al 30.11.2022) §	€ 1.057.485,00 (al 30.11.2022) §	€ 58.600,00 (relativa all'annualità ass.va 30.11.21-30/11/22) §§	€ 57.135,00 (relativa all'annualità ass. 30.11.21-30/11/22) §§
Assistenza in missioni extra-UE	Europ Assistance Italia S.p.A.	30.06.2023	€ 18.400,00 (al 30.06.2022)	€ 17.573,74 (al 30.06.2022)		
Libro Matricola auto RCA	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	27.07.2023	€ 7.797,00 (al 27.07.2022)	€ 6.852,20 (al 27.07.2022)	€ 20,00	€ 16,76
				€ 1.480.109,38		€ 84.788,43

* non ancora corrisposta

§ importo comprensivo del premio a carico dell'Ateneo, corrisposto per il personale tecnico-amministrativo **€ 908.000,00 (imponibile € 885.300,00)** e della somma dei premi, a carico dei singoli assicurati, relativi alle adesioni volontarie (personale docente e nuclei familiari), corrispondente ad **€ 176.600,00 (imponibile € 172.185,00)**.

§§ importo complessivo di regolazione, comprensivo della regolazione del premio a carico dell'Ateneo, corrisposta per il personale tecnico-amministrativo pari a **€ 53.600,00 (imponibile € 52.260,00)** e della somma della regolazione dei premi, a carico dei singoli assicurati, relativa alle adesioni volontarie (personale docente e nuclei familiari del personale tecnico-amministrativo e del personale docente), corrispondente ad **€ 5.000,00 (imponibile € 4.875,00)**.

6. Valore dell'appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'appalto (al netto dell'IVA), comprensivo delle opzioni di rinnovo e proroga, è stato stimato in euro **610.310,15** come da tabella sottostante:

Importo per il primo triennio, posto a base di gara	€ 281.681,61
---	--------------



Importo per l'opzione di rinnovo triennale	€ 281.681,61
Importo per l'opzione di proroga - durata massima di 6 mesi	€ 46.946,93
VALORE COMPLESSIVO	€ 610.310,15

Il valore stimato sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni dovute al Broker, calcolato in ragione del 6% dell'importo imponibile dei premi assicurativi attualmente in corso (comprensivo delle regolazioni) e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale. Nell'importo del servizio di Brokeraggio sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'oneri nonché i servizi che la normativa vigente in materia pone a carico del Broker.

Stante la natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, e conseguentemente i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente C.S.O. da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

8. Subappalto

La natura strettamente fiduciaria dell'oggetto dell'affidamento impone di limitare la possibilità del ricorso al subappalto alle tipologie di coperture caratterizzate da una forte standardizzazione delle condizioni di mercato, atteso che con riferimento alle stesse minore può essere il contributo del broker nell'adeguamento delle condizioni di polizza alle esigenze della Stazione Appaltante; alla luce delle predette considerazioni, il servizio oggetto di affidamento può essere subappaltato limitatamente alle attività collegate all'affidamento, negoziazione e gestione delle seguenti polizze:

- Tutela Legale Dirigenti;
- Libro Matricola RCA.

L'eventuale affidamento in subappalto della attività di cui sopra è soggetto al rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, cui si rinvia.



**Capo 2 – Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e
obbligazioni contrattuali**

9. Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare ad eseguire le seguenti prestazioni, indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi, ivi compreso il rischio patrimoniale e artistico;
2. analisi dei contratti assicurativi in essere e relativo monitoraggio, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti, con proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ateneo;
3. adeguamento delle polizze assicurative in essere, in relazione a eventuali modifiche normative e in considerazione delle mutate esigenze dell'Ateneo, in tempi tali da permettere l'adeguamento alla norma senza incorrere in sanzioni;
4. aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi;
5. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi, ovvero delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
6. su richiesta della Stazione Appaltante, acquisizione di quotazioni per coperture assicurative specifiche;
7. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali;
8. effettuazione di indagini mercato finalizzate all'individuazione della compagnia assicuratrice affidataria mediante affidamento diretto;
9. supporto nella predisposizione dei capitolati d'onori e relativa modulistica per l'affidamento dei servizi assicurativi, consulenza nella redazione degli atti di gara, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detta documentazione dovrà essere messa a disposizione dell'Ateneo da parte del Broker non oltre 30 gg. solari dalla relativa richiesta inoltrata dall'Unità Assicurazioni dell'Ateneo. L'assistenza del Broker si estenderà inoltre, su richiesta della Stazione Appaltante, al supporto nella valutazione delle offerte pervenute in fase di gara, nell'eventuale verifica di congruità e nella predisposizione della documentazione contrattuale;
10. verifica di polizze e fidejussioni presentate dagli operatori economici affidatari di appalti quale documentazione propedeutica alla stipula contrattuale;
11. verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto ai capitolati di gara prima della trasmissione alla Stazione Appaltante per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;



12. collaborazione alla gestione amministrativa delle polizze dell'Ateneo, acquisite anche a seguito di nuove procedure di gara ed assistenza alla Stazione Appaltante sotto il profilo tecnico in tutte le relative vicende contrattuali (variazioni contrattuali, emissioni di appendici, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, etc.);
13. gestione delle scadenze dei sinistri e delle scadenze relative ai pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, provvedendo ad inoltrare tempestivamente (con almeno 30 giorni di anticipo) alla Stazione Appaltante appositi avvisi di scadenza;
14. pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie, secondo quanto precisato al successivo paragrafo 19;
15. gestione dei sinistri attivi e passivi, con eventuale utilizzo di adeguati supporti informatici che garantiscano la tracciabilità certificata dello scambio di documenti; assistenza tecnica e, se necessario, legale e trattazione per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante delle pratiche relative ai sinistri – occorsi durante il periodo contrattuale nonché quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico - con le modalità adeguate ad ogni tipologia di rischio; gestione autonoma delle prescrizioni dei sinistri stessi, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti;
16. a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice;
17. assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Amministrazione, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
18. fornire, con cadenza semestrale, riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione a:
 - sinistri denunciati, suddivisi per polizza;
 - sinistri senza seguito, suddivisi per polizza;
 - sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza;
 - sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, suddivisi per polizza;
19. predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;
20. aggiornamento e formazione del personale universitario, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni; il numero massimo di persone da formare è stimabile in non più di 20 unità;
21. disponibilità alla partecipazione quali relatori ad incontri informativi sulla materia assicurativa per categorie di personale universitario;
22. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare;
23. pieno supporto alla Stazione Appaltante e al Broker subentrante al termine del contratto di appalto, fino a esaurimento delle pratiche amministrative necessarie per il passaggio dei contratti assicurativi e dei sinistri al nuovo Broker, con obbligo di consegna di tutti i dati e le



informazioni atte alla prosecuzione del servizio, compresi i report di analisi sullo stato dei rischi dell'Ateneo.

Nota bene 1: L'Ateneo dispone, ai fini assicurativi, della stima del valore dei beni mobili ed immobili a qualunque titolo amministrati dall'Ateneo, effettuata ed annualmente aggiornata da una società altamente qualificata nel settore. La disponibilità dell'operatore economico concorrente ad affidare annualmente il servizio di aggiornamento del documento di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare a soggetto di propria fiducia (purché altamente qualificato), con oneri interamente a proprio carico, sarà oggetto di valutazione premiale nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa; si rinvia, sul punto, all'**Allegato A – Criteri di valutazione**.

Nota bene 2: Le prestazioni sopra descritte dovranno essere rese dall'Affidatario anche relativamente alle polizze già in corso alla data di decorrenza del contratto, senza che lo stesso possa nulla pretendere a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei confronti del Politecnico di Torino e/o delle Compagnie assicuratrici, fino alla scadenza dell'annualità di polizza in corso al momento dell'avvio del servizio; dall'avvio della successiva annualità assicurativa ed in occasione del pagamento del relativo premio di polizza, la provvigione dovuta ai sensi della presente disciplina di gara spetterà al Broker Affidatario del presente appalto.

Fatte salve le tempistiche altrimenti determinate nel presente Capitolato, le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche della Stazione Appaltante, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante né può impegnare la medesima se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

10. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106, D. Lgs. 50/2016.

In attuazione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



11. Obbligazioni contrattuali

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara, e, pertanto, quest'ultimo si impegna ad eseguire il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione in conformità ai documenti predetti.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'interesse del Politecnico di Torino, osservando tutte le indicazioni e le richieste provenienti dallo stesso, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'Affidatario si obbliga a garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase. Il Broker dovrà, inoltre, garantire la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Ateneo in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità della Società di Brokeraggio, in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

12. Eventuali altri servizi

Eventuali altri servizi, offerti dal Broker in sede di gara per il servizio in questione, devono essere prestati nei termini dell'offerta tecnica nonché accettati dal Politecnico di Torino.

Capo 3 – Cauzioni e garanzie

13. Cauzione provvisoria

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 la costituzione di una cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

14. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Affidatario risulti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi indicata. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle predette certificazioni in corso di validità.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

15. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il Broker dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli articoli 110, 111 e 112 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00=(cinquemilioni/00).

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

Il Politecnico di Torino, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Ateneo per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza, di pagare alle scadenze i relativi premi.

La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il Broker risponde dei danni causati, in corso di vigenza contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio, di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Torino e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.



Capo 4 - Termini per l'esecuzione

16. Tempi

L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, pena l'applicazione di penalità.

La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione dell'Ateneo da parte del Broker non oltre 30 gg. solari dalla relativa richiesta inoltrata dall'Unità Assicurazioni dell'Ateneo.

Le attività che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche del Politecnico di Torino, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker dovrà inoltre provvedere a segnalare al Politecnico di Torino le scadenze nella gestione dei sinistri, i pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, inoltrando all'Ateneo, con almeno 30 giorni di anticipo, appositi avvisi di scadenza; dovrà infine fornire, con cadenza semestrale, riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione ai sinistri.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che non dovessero rispettare — ad insindacabile giudizio del Politecnico di Torino - i requisiti richiesti in termini di livello professionale e competenza tecnica, verrà richiesta dall'Ateneo per iscritto e dovrà essere soddisfatta dal Broker entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento.

Capo 5 - Oneri e obblighi a carico dei Contraenti

17. Obblighi a carico del Politecnico

Il Politecnico, con riferimento ai contratti assicurativi intermediati, si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure di selezione del contraente finalizzate alla stipula di polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto del Politecnico di Torino con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

18. Obblighi dell'Affidatario

Le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite dal broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della normativa sull'attività di intermediazione assicurativa e della deontologia professionale, conformandosi al codice etico emanato dall'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.

Nell'espletamento del servizio il Broker si impegna a:



- impiegare propri mezzi e risorse, assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite dal Politecnico di Torino;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Politecnico di Torino;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Politecnico di Torino;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo, impegnare il Politecnico di Torino senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti con il Politecnico di Torino;
- mettere a disposizione dell'Ateneo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Politecnico di Torino;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi; a tal fine il Broker assume l'obbligo di non intrattenere rapporti commerciali con una o più compagnie di assicurazione che prevedano premi di risultato (cd. *contingent commission*);
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- sostenere tutte le spese, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi mirati alle effettive esigenze assicurative del Politecnico di Torino, nonché ad un'efficiente gestione globale dei rischi;
- collaborare con il Direttore dell'Esecuzione per la gestione contratti assicurativi.

Inoltre il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi del Politecnico di Torino; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ateneo.

19. Pagamento dei premi assicurativi

Nell'ambito della gestione delle polizze, salvo diversa specifica indicazione della Stazione Appaltante, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà per il tramite del Broker, che si impegna ed obbliga:

- a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Ateneo, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa;



- a rilasciare al Politecnico le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Stazione Appaltante.

Non sono imputabili al Politecnico gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

20. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e s.m.i.

È consentito al Broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del D. Lgs. 209/2005, identificato e comunicato alla stazione appaltante quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza necessità di accendere un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti connessi al presente affidamento.

21. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il Broker, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà attivare, qualora ne fosse sprovvisto, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; quest'ultimo diverrà lo strumento privilegiato con il quale la Stazione Appaltante comunicherà con la società di brokeraggio e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Capo 6 - Norme finali

22. Verifica di conformità

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto.

23. Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero di liquidazione dell'appaltatore;



- c. manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e. nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.);
- f. stipulazione o sottoscrizione di atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il preventivo ed esplicito consenso dello stesso;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nella redazione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione, difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del Broker);
- h. ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo che saranno individuate dal Politecnico di Torino;
- i. qualora l'Affidatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- j. reiterato inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione riguardanti le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio: il terzo inadempimento costituisce causa risolutiva espressa;
- k. subappalto non autorizzato della prestazione;
- l. cessione totale o parziale del contratto;
- m. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- n. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- o. DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- p. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- q. qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- r. qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- s. in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a) DL. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- t. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino
- u. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.



I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati al Broker per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Broker, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in caso:

- di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e di concordato preventivo dell'Appaltatore;
- di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D. Lgs. 159/2011;
- di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, si applica la disciplina prevista dall'art. 48, comma 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016 in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno dei componenti dell'associazione.

24. Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.



25. Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/ SCR-Piemonte

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

26. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

27. Inadempienze e penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, il Politecnico di Torino, nel caso emergano disservizi imputabili ad inadempimenti contrattuali del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali:

- In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito dalla Stazione appaltante: penale in ragione di euro 250 per ogni giorno solare di ritardo. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 30. Ove il predetto ritardo superi i 30 giorni, è facoltà del Politecnico di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- con riferimento alle comunicazioni ed alla documentazione di cui al precedente art. 9 (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche del Politecnico di Torino, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie, etc.), in caso di mancato rispetto dei tempi di trasmissione previsti nel presente capitolato o indicati dalla Stazione Appaltante in occasione della richiesta dei documenti stessi: penale in ragione di euro 100 per ogni giorno solare di ritardo;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare rimando ai precedenti articoli 9 e 18: il Politecnico potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via PEC o con altra modalità prevista dalla legge dell'inadempienza a seguito della quale l'impresa affidataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni solari dalla



data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del Broker di procedere alla reintegrazione della stessa nel termine indicato al precedente par. 14.

28. Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra società di Brokeraggio a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

30. Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016, cui si rinvia.

31. Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

32. Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di:

- mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza
- non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
- non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il predetto obbligo

- sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto
- non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

33. Disciplina in tema di privacy

Il Politecnico di Torino e gli operatori economici concorrenti si impegnano inoltre a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR")
- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente articolo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

34. Spese e oneri fiscali

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento delle prestazioni sono a carico del Contraente, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato.

Ad esso spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto in caso d'uso.

Le relative spese dovranno essere corrisposte alla Stazione Appaltante all'atto della stipulazione del contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva), regolata dalla legge.



Tutti gli importi citati nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante s'intendono Iva esclusa, salvo diversa disposizione espressa.

L'Impresa Affidataria si obbliga a stipulare il contratto entro 7 giorni solari dalla trasmissione dello stesso a mezzo PEC da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

35. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Michela Gabbiano. Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

36. Referente unico del Broker

Il referente dovrà:

- possedere adeguata esperienza professionale nonché essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- essere un dipendente del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo;
- avere una perfetta conoscenza della lingua italiana.

L'Affidatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile per il servizio, indicandone i dati anagrafici e gli estremi di iscrizione al citato albo.

Il Referente:

- è incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio
- avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

La Stazione Appaltante, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente.

Il Referente - in appositi incontri fissati anche su richiesta dell'Amministrazione - dovrà relazionare al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, sull'andamento delle singole attività ed in caso di problematiche collaborerà ai fini della risoluzione delle stesse.

Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.



**Politecnico
di Torino**

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

37. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.